

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA**

**NAPOLI**

**RICORSO** nell'interesse della prof.ssa **Anna Caccavale**, C.F. CCC NNA 74C45 F839 G, nata a Napoli il 5 marzo 1974 e residente in Afragola (NA) alla Via Verdi n. 18, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'Avv. Daniele Graziano (C.F. GRZ DNL 86T15 F839I) con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Scipione Bobbio n. 15, presso il suo studio. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: Fax 081.242.81.73; Pec [danielegraziano@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:danielegraziano@avvocatinapoli.legalmail.it);

**CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede elett.te domicilia; il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede elett.te domicilia;

**E NEI CONFRONTI** della docente Anna Iannone, nata a Salerno il 16 giugno 1967 e residente in Siano (SA) alla Via Martiri d'Otranto n. 22 – cap 84088, docente controinteressato;

**NONCHÉ** della docente Antonella Petrillo, nata a Roma il 9 agosto 1971 e residente in Montemiletto (AV) alla Via Belvedere di San Nicola n. 3 – cap 83038, docente controinteressato;

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ  
IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A.: A)**  
del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,

prot. n. MIUR.AOODRCA.Registro Ufficiale (U).0011626 del 31 maggio 2017, nonché del relativo allegato, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, con il quale l'Amministrazione resistente ha provveduto alla pubblicazione della definitiva graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 107 del 23 febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – classe di concorso **ADEE Sostegno nella Scuola Primaria**, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha omissso l'indicazione del nominativo della ricorrente, non avendo correttamente valutato i “titoli” regolarmente da ella dichiarati e posseduti, attribuendole pt. 4,33/20 in luogo di pt. 11,33 e, dunque, un punteggio complessivo di pt. 74,83/100 in luogo di pt. 81,83/100, spettanti *ex lege*; **B)** del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. MIUR.AOODRCA.Registro Ufficiale (U).007262 del 30 marzo 2017, nonché del relativo allegato, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, con il quale l'Amministrazione resistente provvedeva alla pubblicazione della graduatoria generale di merito provvisoria del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 107 del 23 febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – classe di concorso ADEE Sostegno nella Scuola Primaria, nella parte in cui l'Amministrazione resistente ometteva l'indicazione del nominativo della ricorrente, non avendo

correttamente valutato i “titoli” regolarmente da ella dichiarati e posseduti, attribuendole pt. 4,33/20 in luogo di pt. 11,33 e, dunque, un punteggio complessivo di pt. 74,83/100 in luogo di pt. 81,83/100, spettanti *ex lege*; C) dell’elenco alfabetico dei docenti risultati “idonei” all’esito della procedura concorsuale in parola, per la Regione Campania, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, di protocollo sconosciuto, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 30 marzo 2017, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente, alla sezione “*valutazione titoli*”, il punteggio di pt. 4,33/20 in luogo di pt. 11,33/20 e, dunque, un punteggio totale di pt. 74,83/100 in luogo di pt. 81,83/100, ad ella spettanti *ex lege*; D) degli eventuali provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania riscontrava negativamente i reclami presentati dalla ricorrente, in data 3 aprile 2017 e 8 giugno 2017, avverso la graduatoria di merito della procedura concorsuale *de qua*; E) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione giudicante di valutazione dei titoli valutabili vantati dalla ricorrente nonché i verbali relativi ai criteri adoperati dalla Commissione giudicante per la valutazione dei titoli, di data e protocollo sconosciuti, siccome lesivi dei diritti della ricorrente.

**FATTO**

La docente Anna Caccavale partecipava al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente di scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 107 del 23 febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – classe di concorso ADEE Sostegno nella Scuola Primaria –

presentando all'uopo in data 23 marzo 2016 domanda di iscrizione alla procedura concorsuale in parola tramite il portale informatico "Istanze Online", acquisita al prot. n. MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.0083465 di pari data (**doc. 1**).

In domanda, la ricorrente regolarmente indicava di essere in possesso di abilitazione all'insegnamento per la Scuola Primaria e per la Scuola dell'Infanzia, nonché di esser in possesso di Diploma di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Scuola Primaria), conseguito in data 18 marzo 2016 presso l'Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa", con votazione 29/30 (**doc. 2**); indicava, altresì, alla sezione "*altri titoli valutabili*", di aver conseguito, in data 27 novembre 2009, il Diploma Accademico di II Livello – Discipline Musicali – presso il Conservatorio Statale di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino, con votazione finale 110/110 con lode (**doc. 3**).

La ricorrente, dunque, superava brillantemente sia la prova scritta della procedura concorsuale *de qua* con un punteggio pari a pt. 30,5/40 che la prova orale, con un punteggio pari a pt. 40/40.

\* \* \* \* \*

In data 30 marzo 2017, con Decreto Direttoriale prot. n. AOODRCA.7262 di pari data, l'Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale una prima provvisoria stesura della graduatoria di merito della procedura concorsuale in parola, relativa alla classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria (**doc. 4**), nella quale, tuttavia, illegittimamente non figurava il nominativo della ricorrente, in quanto erroneamente assegnataria di un punteggio complessivo pari a pt. 74,83/100, inferiore a quello vantato dall'ultimo docente ivi incluso (docente Varricchio Gina, pt. 75,73,).

In pari data, l'Amministrazione resistente pubblicava sul proprio sito istituzionale l'elenco alfabetico dei docenti risultati "idonei" all'esito della procedura concorsuale in parola, di protocollo sconosciuto (**doc. 5**), dalla cui lettura emergeva che la ricorrente era risultata assegnataria dei seguenti punteggi: *Prova scritta/pratica*: pt. 30,5/40; *Prova Orale*: pt. 40/40; *Valutazione Titoli*: 4,33/20, per un punteggio complessivo di pt. 74,83/100.

In particolare, alla ricorrente erano illegittimamente riconosciuti per "titoli" soltanto pt. 4,33/20 e, cioè, il solo punteggio ad ella attribuibile, ai sensi della Tabella di Valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016 (**doc. 6**), **punto A.3.1.**, per la votazione ottenuta nel conseguimento del Diploma di Specializzazione sul sostegno (cfr. doc. 2).

Non vi era, d'altro canto, nessuna attribuzione di ulteriore punteggio per "titoli" da parte dell'Amministrazione resistente.

In dettaglio, l'Amministrazione ometteva inspiegabilmente di attribuire alla ricorrente per "titoli" **ulteriori punti 5**, ai sensi della Tabella di Valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, **punto A.3.2.**, a mente del quale *"In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1., la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive per titoli ed esami [...] comporta l'attribuzione di ulteriori punti 5"*.

E non solo. L'amministrazione ometteva, altresì, di attribuire alla ricorrente **ulteriori punti 2**, ai sensi della Tabella di Valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, **punto B.5.2.**, per il Diploma Accademico di II Livello – Discipline Musicali – conseguito (e regolarmente indicato in domanda di partecipazione al concorso) presso il Conservatorio Statale di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino, punto B.5.2. a mente del quale per *"Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma*

*accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione..” è prevista l'ulteriore attribuzione di punti 2 per “titoli”.*

In altri termini, alla ricorrente non venivano assegnati ben 7 punti per “titoli”. Sulla scorta di tali erronee determinazioni, in data 3 aprile 2017, la ricorrente presentava via p.e.c. formale reclamo avverso i provvedimenti in parola (**doc. 7**), chiedendo l'attribuzione dell'ulteriore punteggio ad ella spettante *ex lege*. Tuttavia, in data 31 maggio 2017, con Decreto Dirigenziale prot. n. AOODRCA.11626 di pari data (**doc. 8**), l'Amministrazione resistente pubblicava, in ragione delle massive, generalizzate e conclamate anomalie verificatesi nella prima stesura della graduatoria in parola, costantemente evidenziate anche dai principali organi di informazione scolastica, nonché in ragione dei plurimi reclami pervenuti, la graduatoria definitiva di merito concorsuale, per la classe di concorso ADEE Sostegno Scuola Primaria, nella quale illegittimamente non figurava il nominativo della ricorrente, in quanto erroneamente assegnataria di un punteggio pari a pt. 74,83/100, inferiore a quello vantato dall'ultimo docente ivi incluso (docente Di Scala Ilaria, pt. 77,00).

Avverso il predetto decreto di pubblicazione della graduatoria generale di merito, al cui art. 3 l'Amministrazione evidenziava all'uopo che “*avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla di pubblicazione all'Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale ..*”, la ricorrente presentava in data 8 giugno 2017, via p.e.c., formale reclamo (**doc. 9**), chiedendo l'attribuzione dell'ulteriore punteggio per “titoli” (pt. 7) ad ella spettante *ex lege* ed inspiegabilmente non assegnato.

A tutt'oggi i predetti reclami sono restati privi di qualsivoglia riscontro da parte dell'Amministrazione resistente.

\* \* \* \* \*

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre la docente Anna Caccavale, rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma *in parte qua*, siccome illegittimi per i seguenti

### **MOTIVI**

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.D.G. N. 107 DEL 23 FEBBRAIO 2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.M. N. 95 DEL 23 FEBBRAIO 2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A – VALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI – ALLEGATA AL D.M. N. 94 DEL 23 FEBBRAIO 2016. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 9, 10 E 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/1990. MANIFESTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. MANIFESTA INGIUSTIZIA E CONTRADDITTORIETÀ.**

Come rilevato in fatto, la ricorrente si duole dell'illegittima determinazione del punteggio complessivo di inclusione in graduatoria di merito, frutto di un'erronea valutazione, da parte della p.a. resistente, dei "titoli" legittimamente vantati.

L'art. 8, comma 1 del D.D.G. n. 107/2016 prevede che *"I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 94, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione"*.

Ebbene, dalla lettura piana del D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016 (cfr. doc. 6), si evince in modo inequivoco che la docente Caccavale avrebbe dovuto

vedersi attribuire, in relazione ai titoli valutabili posseduti e regolarmente dichiarati in domanda, i seguenti punteggi:

1) ai sensi del **punto A.3.1.** della tabella A: **punti 4,33**, per aver ottenuto una votazione complessiva finale di pt. 29/30 al Diploma di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Scuola Primaria), conseguito in data 18 marzo 2016 presso l'Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa (unico punteggio effettivamente attribuito, cfr. doc. 2);

2) ai sensi del **punto A.3.2.** della tabella A: in aggiunta ai punti 4,33 *sub 1*), **punti 5**, per aver conseguito la specializzazione specifica attraverso la frequenza di un percorso di specializzazione tramite procedura selettiva pubblica per titoli ed esami.

E' appena il caso di rilevare che la docente Caccavale conseguiva il titolo di specializzazione sul sostegno all'esito di una dura ed altamente selettiva procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami presso l'Ateneo "Suor Orsola Benincasa" di Napoli (cd. *TFA Speciale*), indetta ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 249/2010;

3) ai sensi del **punto B.5.2.** della tabella A: **punti 2**, per aver conseguito in data 27 novembre 2009, ulteriormente rispetto al titolo di accesso all'abilitazione, il Diploma Accademico di II Livello – Discipline Musicali – presso il Conservatorio Statale di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino, con votazione finale 110/110 con lode (cfr. doc. 3).

In altri e più chiari termini, la ricorrente avrebbe dovuto vedersi attribuire, in ossequio alla normativa di cui al bando concorsuale, il punteggio pari a pt. 11,33/20 anziché 4,33/20 per "titoli valutabili" e, quindi, un punteggio complessivo pari a pt. 81,83/100 anziché 74,83/100, il che le avrebbe assicurato una collocazione in graduatoria al posto n. 62 e, cioè, in posizione



ampiamente ricompresa nel contingente delle cattedre messe a concorso nel bando (n. 185 per la Regione Campania, **doc. 10**).

Ma tutto ciò inspiegabilmente non avveniva.

\* \* \* \* \*

Preme, altresì, evidenziare, che sul punto l'Amministrazione resistente è censurabile per eccesso di potere e disparità di trattamento, poiché risulta che nella medesima procedura concorsuale, con riferimento alla classe di concorso 'Scuola dell'Infanzia', il punto A.3.2. della tabella A allegata al bando sia stato regolarmente rispettato e che i docenti inclusi nella G.M. dell'Infanzia si siano visti regolarmente riconoscere il predetto punteggio "aggiuntivo".

Risulta, pertanto, oltremodo ondivago e perplesso il *modus operandi* dell'Amministrazione resistente, che ha inteso rispettare i criteri oggettivi previsti dal bando di valutazione dei titoli dichiarati dai candidati solo a fasi alterne.

\* \* \* \* \*

Giova, altresì, sottolineare che la Commissione giudicante non ha inteso fornire alcun riscontro ai due reclami formalmente proposti dalla ricorrente in ordine alle modalità seguite per la determinazione del punteggio attribuibile per "titoli".

Ne discende inequivocabilmente una vistosa violazione degli artt. 1, 3, 9, 10 e 10 *bis* della Legge n. 241/1990, i quali prevedono l'assoluta garanzia per l'interessato degli essenziali strumenti di difesa, quali – in particolare – la conoscenza degli atti che lo riguardano, la partecipazione alla formazione dei medesimi e soprattutto la facoltà di contestarne il fondamento, il che si traduce nella legittima possibilità del libero esercizio del diritto di difesa da

parte dell'interessato, diritto che la p.a. resistente ha nell'odierna vicenda senz'altro vistosamente violato.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, emerge inequivocamente il diritto della ricorrente a vedersi attribuire, ai fini del computo del punteggio di inclusione nella graduatoria di merito del concorso in parola e relativamente ai “titoli valutabili” posseduti, un punteggio di pt. 11,33/20 rispetto ai soli pt. 4,33/20 ad ella ingiustamente attribuiti dall'Amministrazione resistente, secondo un criterio che rimane tuttora inspiegabile e, invero, inspiegato.

Preme evidenziare che la ricorrente, laddove le venisse riconosciuto il punteggio globale di inclusione in graduatoria spettante *ex lege*, pari a pt. 81,83/100 anziché 74,83/100, **si vedrebbe legittimamente collocata alla posizione n. 62 della graduatoria di merito di Scuola Primaria – Sostegno, per la Regione Campania**, e cioè in una brillante posizione ampiamente ricompresa nei 185 posti che costituiscono il contingente di cattedre messe a concorso, per la Regione Campania, dal Ministero resistente. D'altro canto, la mancata valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente relegherebbe quest'ultima ad una collocazione in graduatoria ben distante ed inferiore alla posizione n. 185, il che determinerebbe inevitabilmente un azzeramento delle possibilità per la docente di poter esser immessa nei ruoli del personale docente statale, anche nel triennio di vigenza delle graduatorie concorsuali.

Alla stregua di tutte le suesposte considerazioni e deduzioni, la predetta graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 107 del 23

febbraio 2016, (pubblicato in G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami), per la Regione Campania – classe di concorso **ADEE Sostegno nella Scuola Primaria**, risulta *in parte* *qua* irrimediabilmente inficiata da chiari vizi di illegittimità, considerato il patente travisamento dei presupposti, l'evidente difetto istruttorio, nonché la patente disparità di trattamento assunti a fondamento dei provvedimenti impugnati.

#### ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

In merito al *periculum in mora*, si evidenzia come l'esecuzione dei provvedimenti impugnati sia suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile a danno della ricorrente, la quale vede ingiustamente attribuirsi un punteggio, per "titoli valutabili" posseduti, significativamente inferiore a quello che *secundum legem* ad ella spetterebbe.

Il pregiudizio gravante sulla ricorrente, riconducibile ad un erroneo operato da parte dell'Amministrazione resistente, si connota per particolare gravità ed urgenza, in considerazione del cospicuo contingente di docenti di Scuola Primaria – Sostegno che verrà immesso in ruolo già a partire dal prossimo anno scolastico 2017/2018, per la Regione Campania.

L'auspicabile accoglimento della presente domanda giudiziale e della annessa istanza cautelare consentirebbe alla docente ricorrente di collocarsi in posizione n. 62 della graduatoria di merito della procedura concorsuale in parola e, quindi, di poter aspirare ad esser immessa in ruolo già a partire dall'a.s. 2017/2018, di imminente inizio.

In particolare, dall'esame delle disponibilità residue all'esito dei trasferimenti annuali, per la c.d.c. Scuola Primaria – Sostegno, che le principali OO.SS. di categoria di consueto elaborano sulla scorta dei dati forniti dal M.I.U.R., si

evinces che in Campania saranno effettuate nel prossimo a.s. 2017/2018 ben 187 immissioni in ruolo (**doc. 11**).

Orbene, considerato che, ai sensi dell'art. 399, comma 1 del D. Lgs. n. 297/1994 nonché dell'art. 1, comma 109, lett. c) della Legge n. 107/2015, per l'a.s. 2017/2018 le immissioni in ruolo saranno ripartite al 50% tra i docenti iscritti in Graduatoria di merito del concorso 2016 e i docenti iscritti nelle Graduatorie provinciali ad Esaurimento, è agevolmente e concretamente prevedibile che l'Amministrazione resistente immetterà in ruolo – dalla graduatoria di merito nella quale è inserita l'odierna ricorrente – a partire dal 1° settembre 2017, almeno 90 vincitori di concorso, tra i quali la stessa docente Caccavale verrebbe ad esser ricompresa, nella auspicata eventualità di accoglimento della presente domanda cautelare.

Va osservato, inoltre, che le illegittime valutazioni dei titoli valutabili posseduti dai candidati inclusi nella graduatoria di merito della procedura concorsuale in parola, da parte dell'Amministrazione resistente, sono state oggetto di plurime pronunce cautelari di codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale (*ex multis* Ordinanza Cautelare T.A.R. Campania – Napoli, Sezione Quarta, n. 1000 del 6 luglio 2017), nelle quali, in fattispecie analoghe all'odierna, è stata correttamente ravvisata la sussistenza dei presupposti di accesso alla tutela cautelare, sollecitando l'Amministrazione resistente a riesaminare senza indugio le posizioni dei candidati.

### PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne una procedura concorsuale pubblica e, pertanto, risulta dovuto il contributo unificato ordinario pari ad € 325,00.

Napoli, 13 luglio 2017

Avv. Daniele Graziano

**A S.E. ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

**NAPOLI**

**ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART.  
56 C.P.A.**

La docente Anna Caccavale, rappresentata e difesa come in epigrafe, evidenzia l'estrema gravità ed urgenza della richiesta tutela cautelare, tenuto conto dell'oggettivo e patente pregiudizio derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, in virtù dei quali ad ella viene ingiustamente ed irrimediabilmente azzerata ogni *chance* di poter esser immessa in ruolo, per la c.d.c. Scuola Primaria – Sostegno, già a partire dal 1° settembre 2017, con ogni evidente ed intuibile disagio professionale, curricolare ed economico connesso e/o consequenziale.

L'imminenza dell'avvio del prossimo anno scolastico 2017/2018 (1° settembre 2017) e la assoluta prossimità temporale dell'espletamento delle procedure amministrative di immissione in ruolo dei docenti risultati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 107/2016, che dovranno concludersi necessariamente entro il 1° settembre 2017 e/o comunque, in ogni caso, prima dell'inizio delle lezioni scolastiche, previsto nella Regione Campania per il giorno 14 settembre 2017, costituiscono una fattispecie di estrema gravità ed

urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla prima data utile della camera di consiglio, siccome calendarizzata da Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, anche e soprattutto in considerazione dell'eventuale lasso temporale – di entità incerta – occorrente all'Amministrazione per effettuare, in sede amministrativa, un riesame dei titoli posseduti dalla ricorrente e, conseguentemente, disporre una ricollocazione di quest'ultima in posizione superiore della graduatoria di merito, utile all'immissione in ruolo.

In ordine al *fumus boni juris*, si rinvia integralmente alle deduzioni ed eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Si chiede, pertanto, alla S.V. Ill.ma, nelle more della fissazione dell'udienza camerale, di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

Napoli, 13 luglio 2017

Avv. Daniele Graziano

#### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1354 del 14 settembre 2017, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sezione Quarta, nel procedimento recante R.G. n. 3073/2017.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.".